

Aree Idonee Rinnovabili, il decreto è in Gazzetta

By Angela Sanchini
lug 4, 2024



È entrato in vigore il 3 luglio 2024 l'atteso **decreto 21 giugno 2024** con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, il provvedimento, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ha la finalità di **individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili** rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto « Fit for 55 », anche alla luce del pacchetto « Repower UE ».

Il decreto stabilisce **principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi, in linea con il principio della neutralità tecnologica.**

In esito al processo definitorio di cui al decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:

- a) **superfici e aree idonee**: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- c) **superfici e aree ordinarie**: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1 - bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'articolo 2 del decreto contiene la **Tabella A** che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da trapiandare al 2030. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Tratto da buildnews